

## Mail e sms raccolti dalla Gdf fanno prova

Le e-mail raccolte dalla Gdf nel corso dell'attività ispettiva e inserite nell'atto conclusivo della verifica (Pvc) hanno valore indiziario e divengono prove in mancanza di contestazione. Sono queste le indicazioni contenute nell'ordinanza del 17.07.2019 n. 19155 della Corte di Cassazione che afferma: «Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/2019) che l'sms contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Sempre questa Corte (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che «il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime». Il Supremo Collegio statuisce, inoltre, che «in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche il disconoscimento idoneo a far perdere ad esse la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta».

Il tema legato al valore delle e-mail è

oggetto di un profondo dibattito da parte dei giudici di legittimità e di merito, che affermano: «E' legittimo l'accertamento basato sul rinvenimento di un floppy disk dal quale sia stata estrapolata, dagli organi inquirenti, una copiosa documentazione extracontabile nonché elenchi particolareggiati di movimentazioni bancarie di conti correnti intestati fittiziamente ad altri soggetti, ma riconducibili alla società accertata» (Cass., sent. 4600 del 9.03.2016) e: «(vi è) un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il potere di ispezione documentale si estende al centro di elaborazione dati (computer) in dotazione all'azienda, con la conseguenza che sono liberamente accessibili agli accertatori tutti gli elementi in esso contenuti, di natura contabile ed extracontabile, che possono essere perciò posti a fondamento della rettifica del reddito d'impresa. Ne deriva che anche le e-mail aventi contenuto commerciale inerente l'impresa possono essere esaminate ed acquisite in sede di ispezione dagli accertatori, quali elementi a sostegno di rettifiche e accertamenti. Sempre la Cassazione sostiene che: «la Commissione deve valutare specificamente, con metodo critico, le dichiarazioni acquisite dalla Guardia di finanza, nei limiti in cui sono state recepite nell'atto di accertamento. Superato questo vaglio critico i contenuti possono essere utilizzati come elementi indiziari, ed inseriti nel quadro complessivo delle altre risultanze probatorie, di cui consta la motivazione dell'accertamento, prima, e della sentenza, poi». (Cassazione, sent. dell'8.03.2000 n. 2)

Giuseppe D'Amico

—© Riproduzione riservata—